

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Varato in via definitiva il decreto che attua la riforma

Incarichi, dirigenti col rischio

Spazio a soggetti extra-ruolo quando la p.a. lo ritiene

DI LUIGI OLIVERI

Le amministrazioni pubbliche potranno conferire incarichi dirigenziali a persone extra ruolo che ciascuna amministrazione «ritenga opportuno» non assegnare mediante gli avvisi pubblici riservati ai dirigenti di ruolo. Una formula che lascia aperta al sostanziale arbitrio la decisione di non utilizzare i ruoli e di avvalersi di dirigenti esterni, col solo vincolo della percentuale del 10% per gli incarichi dirigenziali di vertice e dell'8% degli altri incarichi dirigenziali. Previsto l'obbligo di fornire motivazione dell'assegnazione degli incarichi, ma solo per quelli destinati a dirigenti di ruolo.

È quanto si legge nel decreto di riforma della dirigenza pubblica approvato in via definitiva ieri dal Consiglio dei ministri. Il governo ha dato disco verde a un pacchetto di decreti attuativi della riforma Madia (legge 7 agosto 2015, n. 124): Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale; individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti generale; riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (si vedano articoli a pag. 49).

Tornando al decreto sulla dirigenza, l'Esecutivo ha recepito pochissime delle indicazioni delle commissioni parlamentari, senza aver sostanzialmente tenuto conto invece delle osservazioni del parere 14 ottobre 2012, n. 2113 del Consiglio di stato, mantenendo, dunque, fermo l'impianto essenziale del testo approvato

lo scorso 25 agosto.

Permanenza nei ruoli

Resta fermo il meccanismo secondo il quale i dirigenti stipulano un contratto di lavoro con l'amministrazione che conferisce loro un incarico e nel caso di incarico successivo si ha cessazione del contratto. Tuttavia, il dirigente, se passa da un'amministrazione del comparto al quale appartiene il proprio ruolo di appartenenza, verso un'amministrazione di comparto diverso, manterrà l'iscrizione presso il ruolo iniziale. Il passaggio tra ruoli sarà disciplinato dal regolamento di attuazione del decreto.

Sezioni speciali

Presso ciascun ruolo, allo scopo di garantire peculiari competenze professionali, saranno istituite sezioni speciali, per funzioni dirigenziali che richiedano particolari professionalità.

Regioni

Il nuovo testo riconosce la necessità che la disciplina del ruolo dei dirigenti regionali avvenga per il tramite di un'intesa Stato-regioni di tipo «forte», con specifiche tutele, dunque, dell'autonomia regionale. Tuttavia, il Governo mantiene l'ultima parola e quindi la possibilità di istituire il ruolo dei dirigenti regionali e locali, laddove in Conferenza stato-regioni non si riesca ad ottenere l'intesa entro due sedute e 60 giorni complessivi dall'indizione.

Commissioni

I membri delle commissioni passano da 7 a 9. Restano 4 componenti fissi: il direttore, della Scuola nazionale dell'amministrazione, il Ragioniere generale dello stato, il presidente dell'Anac il Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del mi-

nistero dell'interno. Per ciascuna delle tre commissioni (una per il ruolo dei dirigenti statali, una per i dirigenti regionali, una per i dirigenti locali), gli altri 5 componenti saranno scelti in modo che tre siano dirigenti appartenenti ai ruoli e due siano esperti indipendenti, competenti in organizzazione e management sia pubblico, sia privato. Sarà il dipartimento della Funzione pubblica a fornire il supporto, sia logistico, sia operativo per il funzionamento delle Commissioni, chiamate ad amministrare

qualcosa come 36 mila dirigenti e, quindi, migliaia di procedure di incarico ogni anno.

Apertura dei ruoli

Il nuovo testo consente alle amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli (ad esempio, dirigenti scolastici o dirigenti dei comparti non contrattualizzati), purché dipendenti da amministrazioni pubbliche o organi costituzionali. Simili incarichi potranno essere conferiti entro il 15% degli incarichi dirigenziali generali e del 10% degli incarichi dirigenziali non generali. Potenzialmente, quindi, quasi un quarto degli incarichi dirigenziali potrà essere assegnato a dirigenti non appartenenti ai ruoli unici, con la conseguenza di aumentare moltissimo le probabilità che tanti dirigenti di ruolo si ritrovino senza incarico.

Regime transitorio

Si prevede un regime transitorio di 18 mesi dalla piena applicabilità dei criteri che saranno stabiliti dalle Com-

missioni preposte alle procedure di incarico, entro i quali le amministrazioni potranno riservare gli incarichi ai soli dirigenti facenti parte del ruolo del comparto al quale appartiene l'amministrazione conferente. Ai dirigenti generali sono attribuite maggiori garanzie di aspirare ad incarichi dirigenziali di livello non inferiore rispetto a quelli sin qui ricoperti.

Dirigenti apicali

Negli enti locali la figura del segretario comunale sarà sostituita da quella del dirigente apicale. I segretari di fascia C avranno riconosciu-

ti i mesi di svolgimento del servizio, al fine di conseguire i due anni necessari per ottenere la verifica della professionalità necessaria per l'iscrizione nel ruolo della dirigenza. I segretari comunali continueranno a funzionare fino alla definizione dei criteri generali per l'assegnazione degli incarichi da parte della commissione per la dirigenza locale. Tuttavia, in questo regime transitorio i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le città metropolitane potranno decidere di non nominare più un segretario comunale e di affidarsi solo al direttore

generale e a un dirigente di ruolo, tra i quali distribuire le funzioni previste dall'articolo 97 del dlgs 267/2000.

Responsabilità

Rimane confermata la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti per danno erariale, anche se derivante dall'attuazione di direttive politiche.

— © Riproduzione riservata —



Marianna Madia

